



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  
Il Direttore Generale*

**REGIONE CAMPANIA**  
Prot. 2020.193240 15/04/2020 20:46  
Mitt. 50.04 Tutela della Salute  
Dest: AASSLL – GAB.PRESIDENTE  
Classifica: 50.04 Fascicolo: 85 del 2020

Ai Direttori Generali delle AASSLL  
della Campania

e p.c. Al Presidente della Giunta Regionale  
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto

**Oggetto:** Decreto Dirigenziale n. 83 del 9/4/2020 *Programma "La Campania riparte - Programma transitorio per i servizi sociosanitari e riabilitativi nella fase emergenziale COVID 19"*

Come è noto, con il provvedimento specificato in oggetto questa Direzione ha adottato e diramato misure volte a consentire la graduale ripresa in sicurezza delle attività socio-sanitarie e di riabilitazione oggetto dell'Ordinanza n.16 del 13 marzo 2020, come confermata con Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020, al fine di coniugare le esigenze indefettibili di tali prestazioni con quelle di sicurezza dei pazienti e degli operatori.

Il programma approvato prevede anche il trattamento dei pazienti con diagnosi di polmonite da COVID-19 guariti (doppio tampone negativo a distanza di almeno 24 h come da circolare MdS n. 6607 del 29/2/20), con bisogno riabilitativo.

Il citato decreto 83 prevede che le strutture erogatrici possano aderire o meno, entro il 15 aprile, al programma "La Campania riparte" dichiarando, in caso di adesione, di essere nelle condizioni organizzative e strutturali per operare in sicurezza e di osservare le misure di prevenzione previste.

Si rinvia alle indicazioni operative generali riportate nella circolare del Direttore Generale della Salute prot. 0149619 del 6/3/2020 per contrastare la diffusione dell'epidemia. Il decreto 83/2020 pone l'adozione di diverse misure di contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in capo ai centri erogatori nello svolgimento delle proprie attività, tra cui l'attivazione di triage per operatori e assistiti e approfondimento telefonico preventivo per individuazione del livello di rischio. In sostanza le strutture erogatrici che hanno espresso adesione al Programma devono svolgere prima dell'avvio delle attività e periodicamente screening anamnestico sul proprio personale in servizio volto a verificare l'esposizione a casi contagiati e la storia clinica recente delle ultime 2 settimane per accertare l'assenza di sintomi individuati per la definizione di "caso sospetto" (circolare MdS n. 6360 del 27/2/20)

Il Decreto inoltre dispone che le AASSLL effettuino screening per gli operatori, anche se asintomatici, per accertamento della positività da SARS-CoV-2.

A tal proposito si richiede alle SS.LL. di: verificare che le strutture erogatrici che hanno espresso adesione al Programma abbiano monitorato il proprio personale come sopra riportato; programmare la progressiva sottoposizione del personale in servizio a test sierologici, anche adeguandosi alla tipologia che di volta in volta sarà indicata dal MdS o CTS presso la Protezione Civile Nazionale, ferma restando la possibilità del centro di operare nell'attesa dell'effettuazione dei test al pari di qualunque altro servizio sanitario in esercizio (es. RSA, cure domiciliari, assistenza ospedaliera, ecc.).

Inoltre codeste Aziende, laddove sia manifestata da parte dei centri la carenza di dispositivi di protezione individuale per difficoltà di reperimento sul mercato, interverranno direttamente o per il tramite della Protezione Civile a collaborare con i centri stessi per il reperimento dei DPI necessari.

Si ricorda che le strutture che dichiarano la propria adesione al Programma possono proporre ai competenti servizi aziendali, tra i casi in trattamento, prioritariamente quelli ritenuti urgenti e non ulteriormente differibili o di soggetti inferiori ai 6 anni, per la ripresa dei programmi individuali eventualmente adeguati. I servizi aziendali competenti possono evidentemente anch'essi contribuire ad individuare tra i casi in carico quelli ritenuti non ulteriormente differibili. Deve sempre essere acquisito il consenso dei pazienti o delle famiglie alla ripresa dei percorsi assistenziali, ferma restando la possibilità per questi ultimi di non riprendere i trattamenti fino al 30 maggio senza che questo comporti la dimissione.

Si precisa, infine, che qualora la struttura erogatrice non aderisca al Programma "La Campania riparte", i soli progetti individuali per i bisogni riabilitativi urgenti ed indifferibili mai interrotti ai sensi del comma 2 dell'Ordinanza Presidente Regione Campania n. 16/20, continuano ad essere erogati secondo quanto previsto dal PRI come eventualmente adeguato alle esigenze di contenimento del contagio, e verranno remunerati nelle modalità ordinarie per le prestazioni effettuate.

Si coglie l'occasione per ricordare che rimangono ferme le procedure e i criteri per la corresponsione della quota sociale delle prestazioni compartecipate per le prestazioni rese.

Avv. Antonio Postiglione

Il Dirigente UOD 12  
Dr.ssa Marina Rinaldi

